Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 febbraio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1576.

Approvazione della variante ottava al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra la via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione.

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1047, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 23 settembre 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera commissariale n. 2461 del 13 settembre 1961, approvata dal Ministero dell'interno il 1° marzo 1963, l'approvazione della variante ottava al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione della zona compresa tra la via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1939 e con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il progetto adottato prevede la sistemazione definitiva di due tracciati di strade di piano regolatore comprese nel piano particolareggiato di esecuzione n. 60, e precisamente la soppressione della scalinata in adiacenza ad una zona vincolata a parco pubblico e la rettifica del tracciato della nuova via di Monte del Gallo;

Considerato che la variante proposta appare ammissibile e, pertanto, meritevole di approvazione;

che, in particolare, è da ritenere opportuna la soppressione della prevista scalinata in adiacenza alla zona vincolata a parco pubblico, in quanto determinata dalla possibilità di realizzare un più razionale accesso carrabile tra la via Gregorio VII e la zona più elevata della località Vigna Tabanelli, a seguito di una adeguata sistemazione altimetrica della strada di accesso a detta località;

che del pari ammissibile appare la rettifica del tracciato della nuova via di Monte del Gallo, intesa alla utilizzazione dell'esistente sede stradale;

Visto il voto n. 810 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 29 maggio 1965, numero 16170 R. 61/340, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante ottava al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra la via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1938 e decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1 : 1000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1577.

Approvazione della variante « bis » al piano particolareggiato n. 145 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Casilina, via G. Cei, via P. Rovetti, via O. Salomone, nuove vie di piano regolatore, via Dulceri, via Torpignattara, via G. Alessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, vertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge

n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, con 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 4 gennaio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto in base alla delibera consiliare n. 1010 del 12 maggio 1964, approvata dal Ministero dell'interno il 4 dicembre 1964, l'approvazione della variante « bis » al piano particolareggiato n. 145 di esecuzione della zona compresa tra via Casilina, via Giuseppe Cei, via Pietro Rovetti, via Oreste Salomone, nuove vie di piano regolatore, via di Torpignattara, via Galeazzo Alessi, nuove vie di piano regolatore, via Dulceri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1947;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che la variante proposta è intesa a fornire il quartiere Tuscolano di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i fabbisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile in quanto propone per un nuovo insediamento scolastico una area dell'ampiezza di mq. 12150, ubicata tra la via Casilina, la via F. Zapparelli, la via G. Alessi e la via Filarete, urbanisticamente valida rispetto alla struttura ed il carattere del quartiere ed in rapporto alla densità residenziale del quartiere medesimo;

che, tuttavia, allo scopo di garantire una coordinata esecuzione della nuova opera scolastica prevista dalla variante in esame, appare necessario prescrivere che:

entro l'anno scolastico 1965-66 e comunque prima di approntare l'attuazione delle opere per gli edifici scolastici del settore interessato dalla variante, il Comune, nell'ambito di uno studio generale, dovrà determinare i tipi e la consistenza di tutte le scuole da realizzare entro il perimetro del piano particolareggiato n. 145, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Provveditorato agli studi;

prima di dare inizio alla progettazione degli edifici previsti nel comprensorio, il Comune dovrà procedere all'intesa di cui sopra ed ottenere il parere del Ministero della pubblica istruzione, circa il tipo, la consistenza e le caratteristiche generali degli edifici scolastici da realizzare, in relazione alle effettive esigenze del momento;

Visto il voto n. 790 emesso in data 17 febbraio 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1965, numero 16170 R. 2316, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante « bis » al piano particolareggiato n. 145 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra la via Casilina, via Giuseppe Cei, via Pietro Rovetti, via Oreste Salomone, nuove vie di piano regolatore, via di Torpignattara, via Galeazzo Alessi, nuove vie di piano regolatore, via Dulceri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1947.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1 : 1000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1578.

Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 134 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Latina, via Cesare Baronio, la Circonvallazione Ostiense e via Siria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 25 febbraio 1965 con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 26 giugno 1964, n. 1576, approvata dal Mini-

stero dell'interno il 26 gennaio 1965, l'approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 134 di esecuzione della zona compresa tra via Latina, via Cesare Baronio, la circonvallazione Ostiense e via Siria, approvato con decreto presidenziale 27 marzo 1952;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che la variante proposta intende fornire il quartiere Appio-Latino di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i fabbisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile in quanto propone per il nuovo insediamento scolastico un'area urbanisticamente valida rispetto alla struttura e al carattere del quartiere ed in rapporto alla densità residenziale del quartiere medesimo;

Considerato che le osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione nella nota del 14 maggio 1965, prot. n. 496, circa la mancata ripartizione e delimitazione dell'area stessa in relazione ai singoli edifici da costruire, non riguardano la idoneità scolastica dell'area prescelta, quanto invece questioni di dettaglio da osservare in sede di progettazione esecutiva dei due edifici scolastici previsti;

che a tal fine appare necessario che il Comune, in fase di esecuzione del progetto, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare sull'area in questione;

Considerato che, sotto il profilo dell'inserimento ambientale ed edilizio del complesso scolastico nella zona di che trattasi, è necessario che in fase progettuale e di attuazione, gli edifici scolastici vengono ubicati in maniera da non impegnare le parti dell'area prescelta direttamente prospicienti il comprensorio di interesse archeologico e paesistico della Caffarella;

che le altezze dei fabbricati dovranno essere contenute nel limite massimo di due piani fuori terra;

che a tal fine il relativo progetto dovrà essere sottoposto al preventivo esame della Soprintendenza ai monumenti;

Visto il voto n. 797 emesso in data 11 giugno 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1965, numero 16170 R. 2371, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante « ter » al piano particolareggiato n. 134 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa fra via Latina, via Cesare Baronio, la circonvallazione Ostiense e via Siria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000; in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1579**.

Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 120 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Cassia Antica, via Cassia Nuova, la ferrovia, via Flaminia e nuove vie di piano regolatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 7 gennaio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1009, approvata dal Ministero dell'interno il 30 novembre 1964 l'approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 120 di esecuzione della zona compresa fra via Cassia Antica, via di piano regolatore approvato con decreto del Presidente *della Repubblica 23 febbraio 1952;*

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate nei termini opposizioni;

che, fuori dei termini prescritti, è stata presentata un'opposizione a firma ing. Lucio Mazzanti;

Ritenuto che la variante di che trattasi è stata dal comune di Roma predisposta allo scopo di fornire il quartiere di Tor di Quinto di un'attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;

Considerato che il progetto prevede la destinazione ad edilizia scolastica di un'area a sud della scuola « Ferrante Agorti » e prospiciente su via Bartolomeo Gosio;

che la previsione di cui sopra appare in linea di massima ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;

che, tuttavia, al fine di garantire una coordinata esecuzione delle opere previste sull'area in questione si ritiene necessario prescrivere che in sede di progettazione, sempre entro i limiti di destinazione dell'area stessa, il comune di Roma prenda gli opportuni contatti con i competenti Organi della pubblica istruzione per concordare il tipo e la consistenza del complesso scolastico;

Considerato per quanto riguarda l'opposizione ing. Lucio Mazzanti che la stessa non può essere accolta in quanto oltre ad essere stata presentata fuori dei termini prescritti, è volta alla tutela di interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico connesso con la attuazione della variante;

Visto il voto n. 795 emesso in data 17 febbraio 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto legge 6 luglio 1931, n. 981;

Sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1965, numero 16170 R. 1031, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare;

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione ing. Mazzanti Lucio è approvata la variante « ter » al piano particolareggiato n. 120 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra via Cassia Antica, via Cassia Nuova, la ferrovia, via Flaminia, nuova via di piano regolatore ed il lungotevere.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1580**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale con fini di religione, denominata « Fraternità Santi Nicola e Sergio », con sede in Acerenza (Potenza).

N. 1580. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale con fini di religione, denominata « Fraternità Santi Nicola e Sergio », con sede in Acerenza (Potenza), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1581**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale con fini di religione, denominata « Aiuto alla Chiesa perseguitata », con sede in Grottaferrata (Roma).

N. 1581. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale con fini di religione, denominata « Aiuto alla Chiesa perseguitata », con sede in Grottaferrata (Roma), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1582**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in comune di Consiglio di Rumo, con la Parrocchia di San Giuliano M. nel comune di Stazzona (Como).

N. 1582. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 10 novembre 1964, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Brenzio del comune di Consiglio di Rumo, con la Parrocchia di San Giuliano M., in Stazzona (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. 1583.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Annunziata, in Siano (Salerno).

N. 1583. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 8 settembre 1964, integrato con due dichiarazioni rispettivamente dell'11 gennaio e 23 agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Annunziata, in località omonima del comune di Siano (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. 1584.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Terenzio V. e M., in Pesaro.

N. 1584. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data 8 maggio 1965, integrato con dichiarazione del 18 agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Terenzio V. e M. in località Cattabrighe del comune di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. 1585.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione delle Missionarie dell'Immacolata », in Milano.

N. 1585. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Congregazione delle Missionarie dell'Immacolata », in Milano, che è autorizzata ad accettare una donazione consistente in immobili, siti in Monza (Milano) e valutati complessivamente L. 85.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. 1586.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria in Pian del Monte, in Auditore (Pesaro e Urbino).

N. 1586. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria in Pian del Monte, sita in località Casina del comune di Auditore (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. 1587.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Ameglia (La Spezia).

N. 1587. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in frazione Bocca di Magra del comune di Ameglia (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. 1588.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in San Salvo (Chieti).

N. 1588. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in San Salvo (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. 1589.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Benedetto Abate, in Iglesias (Cagliari).

N. 1589. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 21 marzo 1963, integrato con altro decreto di pari data e con tre dichiarazioni, di cui la prima in data 28 marzo 1965, la seconda e la terza del 1° agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Benedetto Abate, in località Miniera della frazione San Benedetto del comune di Iglesias (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1965.

Nomina di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, nn. 1991 e 1990, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, registro n. 8 rispettivamente ai fogli 95 e 94 con il primo dei quali è stato provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964 al 10 gennaio 1966 mentre con il secondo si è provveduto alle attribuzioni delle competenze ed alla assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto Consesso;

Considerato che l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Luigi Lancetti a decorrere dal 1° luglio 1965 è stato trasferito per motivi di servizio al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1965 l'ispettore generale del Genio civile Lancetti ing. Luigi è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici con assegnazione alle sezioni II e III del Consesso stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1965
Registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 16

(767)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del Consiglio stesso;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1965 relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1965-1969;

Viste le designazioni fatte, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, dal Consiglio superiore della marina mercantile nella sua prima adunanza del 18 novembre 1965:

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il prof. Antonio Lefebvre D'Ovidio è nominato presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

L'ing. Alberto Della Ragione è nominato vice-presidente del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1965

SARAGAT

SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1965
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 362

(668)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1965.

Composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1962, n. 325, concernente la composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 8 del citato decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1964, n. 94, concernente misura e modalità di costituzione, svincolo o incameramento totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 259;

Rilevato che l'art. 1 del citato decreto ministeriale 17 ottobre 1962 ha fissato in tre anni la durata in carica dei membri del Comitato interministeriale previsto dall'art. 8 del sopra indicato decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del menzionato Comitato interministeriale;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale per l'esame preventivo delle domande presentate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, nonchè per le decisioni relative all'incameramento totale o parziale della cauzione, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 17 dicembre 1963, è composto come segue:

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, presidente;

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale delle importazioni e delle esportazioni, il Comitato è presieduto dagli ispettori generali del Ministero del commercio con l'estero Rossi dott. Aristide o Trabace dott. Nicola;

D'Elia dott. Massimo, direttore di divisione del Ministero delle finanze, membro effettivo;

Fazio dott. Giosuè, direttore di prima classe dogane del Ministero delle finanze, membro supplente;

Pasquali dott. Mario, direttore di divisione del Ministero del tesoro, membro effettivo;

Santella dott. Aniello, consigliere di prima classe del Ministero del tesoro, membro supplente;

Migliorini dott. Ubaldo, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro effettivo;

Rotati dott. Gino, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro supplente;

Santiago dott. Corrarino, ispettore generale del Ministero dell'industria e commercio, membro effettivo;

La Rosa dott. Francesco, direttore di divisione del Ministero dell'industria e commercio, membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Calogero Vinci, o dal dott. Mario Morelli, direttori di sezione del Ministero del commercio con l'estero.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 2.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1956, n. 14, e la relativa spesa farà carico al capitolo 14 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1965 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1965

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1966
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 18. — SERNIA

(758)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1965.

Proroga del termine stabilito con il decreto ministeriale 28 novembre 1962 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti-radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente, oltre le opere necessarie, interessanti diverse località del territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1963, con il quale, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, veniva fissato al 31 dicembre 1965 il termine per l'esecuzione dei lavori nonchè delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti-radio interessanti le località meglio indicate nel decreto suddetto;

Considerato che il compimento delle opere è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati o dei punti di collegamento, dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, da ritardi causati dalla necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le ditte proprietarie; motivi tutti che hanno impedito, nella maggior parte dei casi, il compimento delle formalità di espropriazione;

Ritenuto necessario in conseguenza adeguare il termine suddetto fino al 31 dicembre 1968, per le ragioni suesposte;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine del 31 dicembre 1968 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti-radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente, oltre le opere necessarie, interessanti le località appresso specificate:

Pianoro, San Giovanni in Persiceto (provincia di Bologna); Fiorenzuola, Borgo San Lorenzo, Greve (provincia di Firenze); Castellina in Chianti, Monteroni d'Arbia, Buonconvento, San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia (provincia di Siena); Acquapendente, Bolsena, Caprarola, Monterosi (provincia di Viterbo); Roma, Montecompatri, Palestrina (provincia di Roma); Ripi, Anagni, Colleferro, Colfelice, Cassino (provincia di Frosinone); Calvi Risorta, Vitulazio o Bellona, San Nicola La Strada (provincia di Caserta); San Martino in Rio, Reggio Emilia, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra (provincia di Reggio Emilia); Sorbolo, San Secondo Parmense, Torrile, Parma, Busseto, Fidenza (provincia di Parma); Cortemaggiore, Piacenza, Borgonovo Val Tidone (provincia di Piacenza); Vidulfo e Giussago, Pavia, Linarolo, Mezzanino, Voghera (provincia di Pavia); Castelnuovo Scrivia, Novi Ligure, Carrosio, Alessandria, Altavilla Monferrato (provincia di Alessandria); Ronco Scrivia, Serra Riccò (provincia di Genova); Asti, Castell'Alfero, Montechiaro d'Asti (provincia di Asti); Arignano (provincia di Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1965

Il Ministro: RUSSO

(770)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1966.

Variante alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, col quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto della Direzione marittima di Ancona n. 665 del 31 dicembre 1965, col quale la Delegazione di spiaggia di Falconara Marittima è stata autorizzata a tenere il registro delle navi minori e dei galleggianti;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica, approvata col decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

dopo « Numana » del Compartimento marittimo di Ancona, aggiungasi: Falconara Marittima - sigla assegnata - 10-AN.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1966

(900) *Il Ministro*: SPAGNOLLI

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXVIII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica » in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXVIII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica » che avrà luogo a Verona dal 13 al 21 marzo 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1966

(766) p. *Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Fiera del tempo libero » in Messina.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Fiera del tempo libero » che avrà luogo a Messina dal 1° al 10 maggio 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1966

(765) p. *Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1966.

Autorizzazione alla Società « Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft », con sede in Monaco di Baviera e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazione contro danni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft », con sede in Monaco di Baviera e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti marittimi e terrestri, vetri e cristalli;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società «Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft», con sede in Monaco di Baviera e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti marittimi e terrestri, vetri e cristalli.

Roma, addì 17 gennaio 1966

(759) *Il Ministro*: LAMI STARNUTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova per la zona dell'ex Chiesa di N.S. della Neve in via Pastorino.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1965, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 78, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Genova, per la zona dell'ex Chiesa di N. S. della Neve in via Pastorino.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a' termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(773)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1966, il comune di Giarre (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(780)

Autorizzazione alla Provincia di Massa e Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1966, la Provincia di Massa e Carrara, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.179.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(781)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Cineto Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.696.109, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(805)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Montecompatri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.901.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo, luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(806)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Sambuci (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.375.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(807)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Contigliano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(808)

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Chiusi (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(809)

Autorizzazione al comune di San Gimignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di San Gimignano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(810)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Zimella (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(811)

Autorizzazione al comune di Lentiai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Lentiai (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.577.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(812)

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Santa Luce (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.747.129, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(813)

Autorizzazione al comune di Monticiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Monticiano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.275.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(814)

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « B.M.A.c. »

L'esplosivo da mina denominato « B.M.A.c », fabbricato dalla Società Mangiarotti nel proprio stabilimento di Codroipo, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con una nuova composizione centesimale come utilizzabile soltanto in lavori a cielo aperto, con esclusione di impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi e polverosi, rimanendo iscritto nella categoria 2a, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(776)

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « B.M. 57 »

L'esplosivo da mina denominato « B. M. 57 », fabbricato dalla Società Mangiarotti nel proprio stabilimento di Codroipo, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con una nuova composizione centesimale, come utilizzabile in lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, rimanendo iscritto nella cat. 2a, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(777)

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « B.M.A.s »

L'esplosivo da mina denominato « B.M.A.s », fabbricato dalla Società Mangiarotti nel proprio stabilimento di Codroipo, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con una nuova composizione centesimale, come utilizzabile soltanto in lavori a cielo aperto, con esclusione di impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi e polverosi, rimanendo iscritto nella cat. 2a, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(778)

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « B.M. 1 »

L'esplosivo da mina denominato « B.M.1 », fabbricato dalla Società Mangiarotti nel proprio stabilimento di Codroipo, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con una nuova composizione centesimale, come utilizzabile in lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, rimanendo iscritto nella cat. 2a, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(779)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 2 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,91	624,83	625,90	624,85	625,84	624,99	624,83	625 —	624,99	624,82
$ Can.	581,56	581 —	581,25	581,20	580,50	581,40	581,02	581,40	581,40	581,30
Fr. Sv.	144,25	144,36	144,3625	144,37	144,30	144,31	144.34	144,31	144,31	144,40
Kr. D.	90,66	90,66	90,68	90,67	90,60	90,66	90,67	90,65	90,66	90,65
Kr. N.	87,48	87,47	87,45	87,47	87,45	87,47	87,485	87,48	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,82	120,84	120,82	120,84	120,80	120,83	120,82	120,81	120,83	120,83
Fol.	172,46	172,57	172,54	172,53	172,52	172,44	172,54	172,48	172,44	172,45
Fr. B.	12,57	12,575	12,5725	12,572	12,565	12,57	12,569	12,57	12,57	12,57
Franco francese	127,49	127,48	127,50	127,49	127,48	127,49	127,49	127,48	127,49	127,49
Lst.	1752,16	1752,30	1752,35	1752,30	1751,75	1752,15	1752,25	1752,15	1752,15	1752,15
Dm. occ.	155,63	155,70	155,72	155,695	155,60	155,64	155,685	155,61	155,64	155,70
Scell. Austr.	24,16	24,165	24,17	24,1645	24,15	24,16	24,165	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,86	21,86	21,85	21,87	21,71	21,87	21,851	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,42	10,425	10,44	10,425	10,435	10,42	10,4255	10,43	10,42	10,42

Media dei titoli del 2 febbraio 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,675
» 5 % (» 1° aprile 1969)	102 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	102,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	581,11
1 Franco svizzero	144,355
1 Corona danese	90,67
1 Corona norvegese	87,477
1 Corona svedese	120,83
1 Fiorino olandese	172,55
1 Franco belga	12,57
1 Franco francese	127,49
1 Lira sterlina	1752,275
1 Marco germanico	155,69
1 Scellino austriaco	24,165
1 Escudo Port.	21,86
1 Peseta Sp.	10,425

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di terza classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di terza classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965, avranno luogo presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche - Roma, piazzale delle Scienze, 7, nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1966, con inizio alle ore 8,30.

(1047)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314 e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1937, n. 220 e le successive aggiunte e modificazioni concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernenti i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi a concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) siano in possesso della idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato, di quella di ufficiale in s.p.e. dell'Aeronautica militare nonchè dell'idoneità generica al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero difesa-Aeronautica a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduata nelle tre categorie: 1° ottimo; 2° buono; 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità.

Art. 4.

La domanda di ammissione sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Divisione 5ª concorsi, sezione 1ª - Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Divisione 5ª concorsi - Sezione 1ª - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dello arrivo delle domande al Ministero — dovranno trasmetterle di-

rettamente al Ministero stesso; ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che — eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali obbligatorie e prove orali facoltative secondo la modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie sono 4 e precederanno quelle facoltative.

Esse sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova scritta di igiene;

3) prova orale e pratica di clinica medica con annessa prova orale di medicina d'urgenza;

4) prova orale e pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale e pratica di anatomia chirurgica, di chirurgia di urgenza e pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

esami di una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

Le prime prove obbligatorie saranno quelle scritte.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali e pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche, saranno stabiliti dal presidente della Commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire, entro 20 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato di abilitazione professionale con l'indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazioni conseguite presso cliniche o istituti delle Università (certificati rilasciati dalle Università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o documenti equipollenti);

e) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari e dagli aero-clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorsi, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica: coeff. 4;

prova scritta di igiene: coeff. 4;

prova pratica e orale di clinica medica e medicina di urgenza: coeff. 3;

prova orale e pratica di clinica chirurgica, anatomia chirurgica, chirurgia di urgenza e pronto soccorso: coeff. 3;

b) il seguente punteggio per il grado di idoneità psicofisica:

tre punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »;

due punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono »;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di punti 30 e valutati come segue:

da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

quattro punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 1 a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione rilasciati da cliniche o Istituti delle Università ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto, sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza) massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti, e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato del casellario giudiziale, per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subìto la visita medica di leva, anchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea di cui al precedente art. 3, dovranno altresì far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in s.p.e. o sottufficiali in servizio di carriera nelle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3)e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dalla Amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tale caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1966
Registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 82

Programmi e modalità di svolgimento degli esami di concorso per la nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Gli esami consisteranno:

PROVE OBBLIGATORIE

1) *Esame scritto di patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica.*

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra sei temi: tre di patologia speciale medica e tre di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della Commissione che a tal fine si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo otto ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione. E' vietata la consultazione di libri e manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra candidati.

Pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritta su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firme. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi inbusta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

2) Esame scritto di igiene.

Il tema da svolgere per iscritto, di igiene sarà estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione con le stesse modalità della precedente prova scritta.

La prova verterà sui seguenti argomenti fondamentali:

a) epidemiologia e profilassi generale per le malattie infettive e contagiose (cause morbigene e indirette, vie di ingresso e di eliminazione degli agenti morbigeni, loro propagazione, fonti e veicoli di infezioni. Denuncia, accertamento, isolamento, disinfezione, disinfestazione;

b) epidemiologia e profilassi speciale delle principali malattie infettive e parassitarie (vaiuolo, scarlattina, morbillo, difterite, parotite epidemica, polmonite, influenza, infezione reumatica, peste, carbonchi, tetano, rabbia, poliomielite, encefalite epidemica, tubercolosi, lebbra, colera, dissenteria bacillare, meningite cerebro-spinale epidemica, dissenteria amebica, febbri tifoidi, paratifoidee, brucellosi, tifo esantematico, febbri ricorrenti, malattie veneree, epatite epidemica, febbre gialla, tracoma, malaria, infezione da cestodi, anchilostomiasi, ascaridiosi, tricocefalosi, ossiuriosi, trichinosi, scabbia, pediculosi). Profilassi internazionale delle malattie quarantenarie;

c) igiene dell'alimentazione (fabbisogno alimentare e gli effetti delle carenze, conservazione e controllo igienico degli alimenti; avvelenamenti e tossinfezioni alimentari);

d) igiene dell'aria atmosferica, il clima;

e) igiene del suolo;

f) igiene dell'acqua;

g) igiene del vestiario;

h) igiene dell'abitazione;

i) igiene del lavoro;

l) rimozione e smaltimento dei rifiuti.

Per lo svolgimento della prova valgono le stesse disposizioni previste per l'esame scritto di patologia speciale medica e chirurgica.

3) Esami orali e pratici di clinica medica e clinica chirurgica:

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La Commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di trenta minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi ed il trattamento curativo.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semeiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici.

La Commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e dei mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure d'urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropojetico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc., nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, jonizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica dei vari apparati od organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

fasciature dei vari segmenti corporei;
apparecchiatura d'urgenza delle fratture;
tecnica della incisione di ascessi e flemmoni superficiali;
lussazioni delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;
trattamento delle emorragie;
generalità sulle legature delle arterie;
trasfusione di sangue, di plasma (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
cateterismo uretro-vescicale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici; modalità per il trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrisca;
rianimazione (metodi e strumentario);
iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N.B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della Commissione.

PROVE FACOLTATIVE

1) Esami orali di lingue estere.

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:

francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Durata massima dell'esame: 10 minuti per ogni lingua.

(Modello di domanda su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione 5ª concorsi - Sezione 1ª — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a n. . . . . . posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . . . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o nelle seguenti) lingua estera (6) . . . .

. . . . ., lì . . . .
(Data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere, da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(373)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori. Specializzazioni in frutticoltura e coltivazioni arboree e in selvicoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agrono di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva degli sperimentatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori.

I posti messi a concorso sono ripartiti fra le seguenti specializzazioni e per l'ammissione alle singole specializzazioni sono richiesti i diplomi di laurea indicati:

frutticoltura e coltivazioni arboree: posti due, laurea in scienze agrarie;

selvicoltura: posti due, laurea in scienze forestali o in scienze agrarie.

Per ciascuna specializzazione i posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove di esame.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea indicato all'art. 1 per la specializzazione prescelta;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto sempre buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera d) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi e la specializzazione prescelta;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere a), b) e c), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà le graduatorie di merito relative alle singole specializzazioni con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito (aiuti ed assistenti universitari ordinari con almeno due anni di effettivo servizio, aiuti ed assistenti straordinari o volontari con almeno tre anni di effettivo servizio, borsisti presso Istituti di sperimentazione agraria o presso Osservatori fitopatologici con almeno tre anni di tirocinio e le altre categorie di cui al successivo art. 7, nonchè di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Art. 7.

Ai fini della formazione delle graduatorie dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove del concorso e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. *69* rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. *69-ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data pasteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: *attestazione del prefetto della Provincia* che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune d residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) gli invalidi civili: certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

q) i candidati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario o per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Università: certificato rilasciato dal rettore dell'Università attestante la qualità ed i termini di durata dei servizi prestati;

r) i candidati che abbiano compiuto almeno un triennio di tirocinio in qualità di borsisti negli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli Osservatori per le malattie delle piante: certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto sperimentale o dell'Osservatorio fitopatologico attestante i periodi di tempo in cui hanno frequentato la Stazione o l'Osservatorio in qualità di borsisti e l'ente che ha concesso la borsa di studio.

Gli assistenti universitari od i borsisti di cui alle lettere *q*) ed *r*) sono esonerati dal presentare i certificati richiesti alle stesse lettere, qualora i dati relativi ai servizi prestati risultino dai certificati inviati in precedenza per la valutazione dei corrispondenti titoli.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti, le graduatorie di merito saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoindicati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 ottobre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1965
Registro n. 19 *Agricoltura e Foreste, foglio n.* 202. — MEROLLA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Specializzazione in frutticoltura e coltivazioni erbacee:

Prove scritte:

1) fisiologia vegetale applicata alla frutticoltura;
2) tecnica colturale del frutteto;
3) miglioramento genetico delle piante da frutto.

Prova pratica:

riconoscimento delle specie arboree da frutto e dei principali cultivar; operazioni di potatura verde o secca.

Prova orale:

le materie delle prove scritte; metodologia sperimentale.

Specializzazione in selvicoltura:

Prove scritte:

1) ecologia forestale;
2) selvicoltura generale;
3) selvicoltura speciale.

Prova pratica:

botanica forestale.

Prova orale:

genetica forestale, le materie delle prove scritte e pratica, metodologia sperimentale.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(271)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 12 agosto 1965, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 28 febbraio, 1° e 2 marzo 1966, alle ore 8,30.

(1948)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante negli Istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1965.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante negli Istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1965.

N. d'ordine	Materie e gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Canto	Conservatori di musica	1
2	Pianoforte	Id.	1
3	Violino	Id.	1
4	Corno	Id.	1
5	Fagotto	Id.	2
6	Flauto	Id.	1
7	Tromba e trombone	Id.	1
8	Arte scenica	Id.	1
9	Materie letterarie - Lingua e lettere italiane, storia e geografia - Lingua e letteratura italiana, storia e geografia	Id.	1
10	Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e disegno professionale relativo - Decorazione pittorica e disegno di figura - Decorazione murale - Pittura decorativa - Pittura applicata alla decorazione murale - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Istituti d'arte	1
11	Cultura generale - Italiano, storia e geografia - Italiano, storia e geografia, diritti e doveri e comparazione di stili	Scuole d'arte	2
12	Storia dell'arte e delle arti applicate	Id.	6
13	Aritmetica, geometria, contabilità - Matematica, fisica, contabilità - Matematica, fisica, contabilità, scienze - Contabilità e diritto commerciale e industriale - Aritmetica, geometria e contabilità industriale	Id.	1
14	Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e relativo disegno professionale - Decorazione murale - Disegno e pittura applicata alla decorazione murale - Pittura decorativa - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Id.	2
15	Disegno dal vero - Disegno dal vero e disegno professionale per l'arte tessile - Disegno dal vero e disegno professionale per il merletto e il ricamo - Disegno ornamentale - Disegno ornamentale, geometrico e figura disegnata - Ornato - Disegno di ornato e professionale - Disegno a mano libera, geometrico e professionale - Disegno di figura - Disegno di figura e plastica	Scuole d'arte	6
16	Ceramica - Ceramica e relativo disegno professionale - Decorazione ceramica e disegno professionale relativo	Id.	1
17	Plastica - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica e disegno professionale, arte dei merletti - Plastica ornamentale - Decorazione plastica - Modellazione - Scultura decorativa - Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo	Id.	5
18	Disegno geometrico e di proiezioni - Disegno geometrico e architettonico - Disegno geometrico, architettonico e disegno professionale per il legno - Disegno geometrico ed ornato - Disegno geometrico, ornato ed elementi di figura - Disegno geometrico e dal vero - Disegno architettonico - Disegno architettonico, costruttivo e teoria - Disegno professionale - Prospettiva	Id.	4

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1965, appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

b) hanno prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

c) hanno riportato, negli anni scolastici 1962-63, 1963-64 e 1964-65, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione. Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta da bollo da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23, Roma-EUR, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1965.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'istituto in cui il concorrente presta servizio.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1965, e non gli risulti ancora comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1965.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dal capo dell'istituto, attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1962-63, 1963-64 e 1964-65, e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1965, che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato), nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2;

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo l'8 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, e di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quelle di cui alla circolare 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi ai concorsi coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro, con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e, qualora non abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi stessi.

Art. 4.

Prove d'esame

L'esame per gli insegnamenti di materie artistiche consta di una lezione, la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti. La lezione sarà integrata da un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Nel concorso del gruppo « Cultura generale, italiano, storia, geografia, ecc. », l'esame consta di una prova scritta su argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico, e di una lezione che verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento del gruppo di materie impartite dal concorrente e che viene integrato da un saggio di revisione di elaborati.

Nel concorso del gruppo « Aritmetica, geometria, contabilità, fisica, scienze, ecc. », l'esame consta di una prova scritta o di una prova orale, che verte su argomenti compresi nel programma di insegnamenti del gruppo di materie predette, e che viene integrata da un saggio di revisione di elaborati.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione deve provvedere alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie di titoli:

a) titoli di merito, di carattere didattico e di servizio;

b) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato;

c) esito di concorsi in istituti di istruzione artistica.

Agli effetti della valutazione di merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo » nonchè le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo o di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale ed artistica svolta dal candidato.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1965.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte con l'indicazione dei locali in cui avranno luogo, sarà stabilito con successivo decreto, che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero - parte II.

I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Del giorno fissato per la prova sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenerla in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza, stabilisce la durata in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della Commissione e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, e sono composte:

A) *per le materie artistiche*:

a) per i Conservatori di musica: da due direttori titolari dei Conservatori, uno dei quali con funzioni di presidente, ed un professore titolare negli istituti stessi;

b) per gli Istituti e Scuole d'arte: da un direttore titolare, presidente, e da due professori titolari nei predetti Istituti e Scuole.

B) *per le materie culturali*: da un professore universitario, con funzioni di presidente, e da due professori delle materie messe a concorso.

Ogni Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il segretario e il relatore.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che, nella prova d'esame, abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti ed una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli, non inferiore a punti 80.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova d'esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato ala Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1965
Registro n. 91, *foglio n.* 1

(275)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di venti inservienti in prova presso l'Amministrazione della pubblica istruzione.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per l'assunzione di venti inservienti in prova nella Amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1965, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 3 marzo 1966, con inizio alle ore 8,30.

(1104)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bitonto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 gennaio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bitonto;

Visto il decreto ministeriale in data 11 gennaio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bitonto, nell'ordine appresso indicato:

1. Caimmi dott. Luigi . . . . . punti 85,10 su 132
2. Laudante dott. Carmine . . . . » 80,28 »
3. Ruggieri dott. Angelantonio . . . . » 75,95 »
4. Sodaro dott. Francesco . . . . . » 75,67 »
5. Milazzo dott. Andrea . . . . . » 75,27 »
6. Grimaldi Sisto Antonio . . . . » 74,52 »
7. Simeone dott. Mariangelo . . . . » 73,86 »

8. Romano dott. Francesco . . . punti 73,14 su 132
9. Fuscà dott. Cesare . . . . » 72,78 »
10. Calistri dott. Umberto . . . . » 72,72 »
11. Pasquale dott. Giusto . . . . . » 72,68 »
12. Paciieo dott. Vincenzo . . . . . » 72,51 »
13. Piizzi dott. Tommaso . . . . . » 71,93 »
14. Belvedere dott. Giuseppe . . . . » 71,36 »
15. Marceca dott. Ignazio . . . . . » 71,27 »
16. Specchio dott. Franco . . . . . » 71,22 »
17. Cormio dott. Salvatore . . . . . » 71,16 »
18. Coverlizza dott. Mario . . . . . » 70,72 »
19. Mancini dott. Rocco . . . . . » 70 — »
20. De Palma dott. Luigi . . . . . » 69,90 »
21. Mendillo dott. Alfredo . . . . . » 69,70 »
22. Salzano dott. Antonio . . . . . » 69 — »
23. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 68,42 »
24. Medicamento dott. Umberto . . » 68,35 »
25. Di Tizio Marino . . . . . » 68,16 »
26. Petronio Bartolomeo . . . . » 68 — »
27. Vivaldi dott. Sebastiano . . . . » 67,10 »
28. Spani dott. Tommaso . . . . » 67,06 »
29. Pace dott. Domenico . . . . » 66,95 »
30. Cavalieri dott. Leovigildo . » 66,57 »
31. Facondi Giovanni . » 65,74 »
32. Napolitano Alfonso, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748 . . » 65,66 »
33. Preteroti Bruno . . . . » 65,66 »
34. Caizzi Gaetano . . . . . . » 65,33 »
35. Gasponi Vittorio . . . . . » 65,10 »
36. Geraci dott. Vincenzo . . . . . » 64,92 »
37. Salani dott. Aroldo . . . . . » 64,63 »
38. Greco Arturo . . . . . » 64,60 »
39. Trapani Leopoldo . . . . . » 64,56 »
40. Magnani Giovanni . . . . . » 62,87 »
41. Pellei Athos . . . . . » 62,66 »
42. Iannelli Andrea . . . . . . » 62,54 »
43. Tucci Ugo . . . . . . » 62,50 »
44. Amerise Gaetano . . . . . . » 61,66 »
45. Pastore dott. Ettore . . . . . » 61,31 »
46. Adduci Saverio . . . . . » 59 — »
47. Perruggino Giovanni . . » 57,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1053)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1965.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale del 21 aprile 1965, n. 9750, avranno luogo in Roma presso la palazzina del Dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, sita in lungotevere Thaon de Revel n. 3, alle ore 8 dei giorni 24, 25, 26 e 28 febbraio 1966, anzichè nei giorni 24, 25, 26 e 27 gennaio 1966 indicati nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1966, n. 13.

(895)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 31 dicembre 1963, n. 4409, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963 nel Consorzio tra i comuni di Novafeltria e di Talamello, nel comune di Orciano (II rep.) e di Serrungarina (condotta unica);

Visto il decreto di questo Ufficio n. 4409/63 del 18 novembre 1965, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visti gli atti relativi ai lavori espletati dalla Commissione esaminatrice, costituita con decreto di questo Ufficio n. 314 del 5 febbraio 1965;

Riscontrata la regolarità delle operazioni concorsuali;

Vista la graduatoria dei candidati idonei presentata dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Ritenuto, quindi, di dover approvare la graduatoria così come formulata dalla Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei del concorso di cui in premessa:

1. Mosconi Dario . . . . punti 65,770
2. Pazzaglia Isaia . . . . » 64,784
3. Piscaglia Alessandro . . . . » 64,665
4. Tonelli Sergio . . . . » 64,000
5. Santoro Francesco . . . . » 62,324
6. Burioni Gaetano . . . . » 59,025
7. Vallone Enea . . . . » 58,658
8. Servadei Giuseppe . . . . » 58,125
9. Giombini Luciano . . . . » 57,849
10. Spano Arturo . . . . » 56,997
11. Scatena Giovanni . . . . » 56,060
12. Rebucci Ermete . . . . » 54,177
13. Filanti Antonio . . . . » 51,416
14. Valgimigli Umberto . . . . » 50 —
15. Battistini Giovanni . . . . » 49,111
16. Valgimigli Piero Giorgio . . . . . . » 49 —
17. Brighi Giancarlo . . . . » 48,339

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 29 dicembre 1965

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 29 dicembre 1965, n. 7045, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di Serrungarina - Orciano (II rep.) e Consorzio Novafeltria (II rep.) con Talamello;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Mosconi Dario: Serrungarina (unica);

2) Pazzaglia Isaia: Consorzio Novafeltria (II rep.) con Talamello;

3) Piscaglia Alessandro: Orciano (II rep.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 29 dicembre 1965

Il medico provinciale: CAVINA

(742)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1966, n. 3.

Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1966

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

Fondi speciali

Cap. n. 56. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 5.000.000

b) *in aumento*:

SPESA STRAORDINARIA

Trasporti

Cap. n. 169. — Contributi per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico (Legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7 - seconda quota) (Legge regionale in corso di promulgazione - prima quota) L. 5.000.000

Art. 2.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1965 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento:

Art. 1. — Contributi sui premi di assicurazione L. 1.800.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Contributi integrativi ai Corpi permanenti:

al Corpo permanente di Trento . . . L. 1.800.000

ALLEGATO 1
al bilancio della Cassa
regionale antincendi

Bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio 1965

ENTRATA

In aumento:

Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . . . . L. 1.800.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo . . . . L. 1.800.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 gennaio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(998)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.